

Autodenuncia esente da pena

Art. 258, 265a e 269 seg. LT, Art. 175, 181a, 186 seg. LIFD

PREMESSA

In un contesto sempre maggiormente caratterizzato dallo scambio di informazioni, secondo criteri di reciprocità e «automazione» tra le amministrazioni fiscali di molti paesi, unitamente alle incertezze ancora legate al segreto bancario, «anche» il contribuente svizzero è chiamato a valutare la possibilità di regolarizzare fiscalmente la propria posizione, considerando le opportunità attualmente concesse dalla normativa vigente.

Accordi sottoscritti dalla Svizzera al 19.02.2016 per lo Scambio Automatico di Informazioni:
Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Guernsey, Isle of Man, Islanda, Jersey, Norvegia, **UE (28 Paesi)**.

IL PROVVEDIMENTO

- Si tratta di un provvedimento che consente ai contribuenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, di denunciare spontaneamente e per la prima volta all'amministrazione fiscale, una sottrazione d'imposta (*-fattispecie di dichiarazione omessa o incompleta*).
- Permette al contribuente di autodenunciarsi, una sola volta, senza incorrere nell'applicazione di qualsiasi multa fiscale. E' previsto unicamente il recupero dell'imposta sottratta con gli interessi, per un massimo di 10 anni (si conteggiano dalla fine del periodo fiscale per cui la dichiarazione è stata indebitamente omessa o risulti incompleta).
- Comporta la rinuncia ad aprire procedimenti penali per eventuali reati connessi con la sottrazione d'imposta (*-frode fiscale, falsità in documenti, reato fiscale a monte del riciclaggio di denaro art. 305bis CP in vigore dal 01.01.2016 ?*).

LE CONDIZIONI DI ADESIONE

I presupposti per godere dei benefici dell'autodenuncia esente da pena:

- Il fisco non era a conoscenza della sottrazione (*-conoscenza documentata dell'irregolarità - vale il principio per il quale il contribuente anticipi anche di poco l'autorità fiscale, ovvero anche quando la scoperta dell'irregolarità fosse ormai «inevitabile» - TF 8.06.2006*).
- Il contribuente denunci, per la prima volta, spontaneamente, la sottrazione d'imposta (*-egli deve rendere esplicitamente attenta l'autorità fiscale alla sottrazione compiuta*).
- Il contribuente collabori alla determinazione dell'ammontare d'imposta sottratta e si impegni a pagarla (*-caso di autodenuncia parziale, modalità di recupero/incasso*).

ESTENSIONE ALL'ADESIONE

- Partecipante/Istigatore: la possibilità è data anche a chi ha partecipato alla sottrazione d'imposta e meglio colui che partecipa, istiga, concorre prestando aiuto al contribuente. Egli non sarà punito con la sanzione fiscale e non può essere oggetto di responsabilità solidale per l'imposta sottratta, come previsto dall'art. 260 LT e 177 LIFD. *(-anche il «fiduciario» che denuncia la sottrazione di un suo cliente, è ammesso a tale beneficio, a condizione che – parimenti - si tratti anche per lui di una prima autodenuncia).*
- I coniugi: sono considerati soggetti fiscalmente autonomi, il diritto spetta dunque a ognuno separatamente. *(-si rende necessario verificare che il coniuge non possa considerarsi complice nella prima sottrazione, i.e. titolarità, regime coniugale).*

ESTENSIONE ALL'ADESIONE

- Importante il coordinamento tra i soggetti nelle tempistiche di presentazione dell'autodenuncia, per non precluderne l'accesso al soggetto collegato (i.e. partecipante/coniuge/rappresentante).
- **La persona giuridica**: ha la possibilità di denunciare spontaneamente una sottrazione d'imposta commessa nell'esercizio della propria attività. La denuncia deve essere sporta dagli organi o dai rappresentanti della medesima (rispettivamente da ex membri) nei confronti dei quali non si procede penalmente e ne decade la loro responsabilità solidale. Per l'adesione valgono gli stessi presupposti previsti per le persone fisiche. E' ammessa anche qualora siano nel frattempo intervenute variazioni sostanziali, come il trasferimento sede (all'interno della Svizzera), la trasformazione, l'incorporazione o la separazione (ai sensi della Lfus) per infrazioni commesse prima dell'evento.

IPOSTESI A CONFRONTO

- Art. 175 LIFD

Denuncia fiscale successiva:

Mancata Denuncia:

1. Recupero d'imposta

Imposta sui redditi e sulla sostanza, opera su un periodo di 10 anni.

→ *incidenza fiscale di nuovi apporti, recupero di contributi non versati. Altri rischi: commerciante semi-professionale in titoli ?*

1. Recupero d'imposta

Imposta sui redditi e sulla sostanza, opera su un periodo di 10 anni.

→ *incidenza fiscale di nuovi apporti, recupero di contributi non versati. Altri rischi: commerciante semi-professionale in titoli ?*

2. Multa fiscale + Interessi di ritardo

Multa pari a 1/5 dell'imposta sottratta.

Interessi di mora da calcolarsi al tasso in vigore nel periodo fiscale corrispondente. (2.5% dal 2011, 3% per gli anni precedenti)

2. Multa fiscale + Interessi di ritardo

Multa pari al 100% dell'imposta sottratta, ridotta fino ad 1/3 in caso di colpa lieve ovvero incrementata fino a tre volte in caso di colpa grave.

Interessi di mora da calcolarsi al tasso in vigore nel periodo fiscale corrispondente. (2.5% dal 2011, 3% per gli anni precedenti)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le norme attualmente in vigore si considerano particolarmente favorevoli, sia in caso di «mini amnistia» che di «autodenuncia ordinaria», nonostante la bocciatura del TF circa l'ultimo tentativo di amnistia cantonale, che avrebbe permesso uno sgravio importante in materia di recupero dell'imposta sottratta.

L'ufficio procedure speciali è competente per la disamina dei casi di autodenuncia, i quali vengono annunciati anche all'amministrazione federale e risultano, di anno in anno, in numero sempre crescente.

Si rammenta che il segreto bancario preserva ancora, allo stato attuale, il contribuente svizzero da uno scambio spontaneo e «indiscriminato» di informazioni tra gli intermediari finanziari e l'amministrazione fiscale, ad eccezione però di inchieste per reati fiscali, come ad esempio la frode, l'appropriazione indebita di imposta alla fonte e i reati fiscali a monte del riciclaggio di denaro. Non si esclude peraltro che tale scenario, possa subire un inasprimento nel prossimo futuro.

DOMANDE

Grazie per l'attenzione!

Restiamo a completa disposizione per rispondere alle vostre domande.